



**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA
L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE E L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE "M.K. GANDHI" DI BESANA BRIANZA – FRAZ. VILLA RAVERIO (MB)**

(ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142: "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento")

TRA

l'Istituto di Istruzione Superiore "M.K. Gandhi" (di seguito denominato Soggetto Promotore), con sede in Besana Brianza – fraz. Villa Raverio (MB), in via via Ugo Foscolo, 1, Codice Fiscale 91074290155, nella persona del Legale Rappresentante prof. Franco Colombo,

E

l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate (di seguito denominata Azienda Ospitante), con sede in Vimercate (MB), via Santi Cosma e Damiano n. 10, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02733390963, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale dott. Pietro Caltagirone, in esecuzione della deliberazione n. 457 del 31 maggio 2013,

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che lo svolgimento dei tirocini sarà subordinato al ricevimento da parte dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate della convenzione firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge n. 241/90 così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto Proponente, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997, nel numero e nelle

modalità che saranno previamente concordate per ciascun periodo in relazione alle disponibilità del Soggetto Ospitante ed alle necessità del Soggetto Proponente sulla base degli appositi progetti formativi e di orientamento di volta in volta predisposti e sottoscritti.

ART. 2 – Condizioni relative all’espletamento dell’attività

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d, della legge. n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Azienda ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in Azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

ART. 3 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4 – Assicurazioni

Il Soggetto Promotore assicura ciascun tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto Promotore, che provvederà a presentare regolare denuncia.

Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5 – Durata e variazioni

La presente convenzione ha validità dalla data dell'ultima sottoscrizione fino al 31 agosto 2015 salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a seguito di emanazioni di norme legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali.

Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere concordate, in forma scritta, tra i soggetti e per l'Azienda Ospitante con l'U.O.C. Affari Generali e Legali all'indirizzo della sede legale.

ART. 6 - Recesso anticipato

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 60 gg da notificarsi mediante raccomandata A/R.

ART. 7 –Tutela della Salute

Il Soggetto Ospitante garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento ed, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i., si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il tirocinante.

ART. 8 – Codice Etico

Il soggetto convenzionato, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna al rispetto del Codice Etico dell'Azienda (approvato con deliberazione n. 967 del 29.06.2007 e consultabile sul sito www.aodesiovimercate.it, al link "L'Azienda Ospedaliera" - "Codice Etico") la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell'atto.

ART. 8 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto:

I.I.S. "M.K. Gandhi"
Il Legale Rappresentante
(prof. Franco Colombo)

A.O. di Desio e Vimercate
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Caltagirone)